

Deliberazione/2026/PRSE/PRSE/Mogorella**REPUBBLICA ITALIANA****CORTE DEI CONTI****LA SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA**

nella camera di consiglio del 2 settembre 2026 composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Primo Referendario (relatore)
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

Esame rendiconto 2024**Comune di Mogorella**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTI l'art. 1, comma 66 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2025/INPR, che ha approvato le linee guida a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione per gli esercizi 2024 e il relativo questionario;

VISTO il decreto n. 8/2026 con il quale è stata assegnata al Primo referendario Elisa Carnieletto l'attività di verifica dei rendiconti 2024 dei Comuni rientranti nella Provincia di Oristano;

ESAMINATO il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 del Comune di Mogorella, il relativo questionario, la relazione dell'organo di revisione e l'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente, nonché i dati immessi nel sistema informativo BDAP;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 2661 del 19 maggio 2026;

VISTO il riscontro prot. n. 3429 del 19 giugno 2026 del Comune di Mogorella;

VISTA la nota n. 5444 del 28 agosto 2026 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

VISTA l'ordinanza n. 18/2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni conclusive;

UDITO il relatore Elisa Carnieletto;

PREMESSO

La Sezione ha esaminato il rendiconto e la relazione-questionario dell'organo di revisione del Comune di Mogorella inerente all'esercizio finanziari 2024, nonché l'ulteriore documentazione contabile disponibile in atti e trasmessa dall'Ente su Bdap. Il magistrato istruttore ha svolto specifica attività istruttoria sui principali profili della gestione, chiedendo all'Ente chiarimenti in relazione ai principali fattori di criticità individuati, al fine di verificarne la sana gestione finanziaria: presenza di residui vetusti, ridotta capacità di riscossione, tempestività dei pagamenti, fondo contenzioso e organismi partecipati. L'Ente ha fornito puntuale risposta, allegando dettagliate tabelle. Esaminata la gestione finanziaria complessiva del Comune di Mogorella, gli ulteriori elementi istruttori acquisiti anche in modo autonomo, accedendo, in particolare, alla banca dati Bdap, considerato che il contraddittorio si è svolto in modo cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, il magistrato richiedeva al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta al Collegio.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

L'attività avviata dal magistrato istruttore si è concentrata sui saldi principali dei documenti contabili, delineati dall'art. 148-bis del TUEL (equilibrio di bilancio, indebitamento, vincolo

di finanza pubblica) e sui principali profili di criticità della gestione finanziaria dell'Ente, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente:

1. *Gestione dei residui attivi e passivi vetusti*, provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti, con particolare riguardo ai *Titoli II e IV* delle entrate;
2. *Ridotta capacità di riscossione*, che risulta non elevata nell'ultimo quinquennio in relazione ad alcune voci (IMU e TARI);
3. *Tempestività dei pagamenti* in relazione all'assegnazione degli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti nonché a quelli apicali delle rispettive strutture;
4. *Stock di debito*, in merito all'esatta quantificazione dell'importo risultante al 31 dicembre 2024;
5. *Accantonamenti*, sullo specifico fondo contenzioso;
6. *Organismi partecipati*, sulla verifica dei crediti e debiti reciproci e sulla mancata asseverazione da parte degli organi di controllo della nota informativa allegata al rendiconto;

Dall'esame dei dati forniti in sede istruttoria dall'Ente emerge la persistenza di una mole di residui attivi e passivi vetusti, che richiede l'adozione di idonee misure organizzative al fine di implementarne la gestione e migliorare la capacità di riscossione e smaltimento. Restano confermate, per i residui passivi, le criticità già evidenziate dalla Sezione con deliberazione n. 180/2025/PRSE in relazione ai rendiconti 2020-2023. Al riguardo, si segnala che la dinamica dei residui passivi richiede particolare e costante attenzione da parte dell'Ente, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale. In particolare, si osserva che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'All. 1, paragrafo 16, al d.lgs. n. 118 del 2011 costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). In ordine alla connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio, si deve rammentare che l'art. 228, comma 3, del Tuel, prevede che: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella*

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni". L'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118 del 2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui, precisando che "possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.". L'art. 56 del d.lgs. n. 118 del 2011 testualmente prevede che *"tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2"*. In relazione all'accertato accumulo di residui attivi si invita l'Ente ad attuare un controllo sostanziale dei propri crediti in occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, conservando in bilancio le poste che si prevede di riscuotere con ragionevole certezza.

I chiarimenti forniti dall'Ente forniscono un quadro in miglioramento per quanto riguarda l'andamento della capacità di riscossione nel 2024, anche se le difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico non hanno consentito di superare del tutto le criticità rilevate in relazione alla riscossione di IMU e TARI. Il Comune ha in proposito riferito che allo stato attuale le azioni messe in atto sono in linea con la normativa vigente e sul punto precisa che:

"la gestione diretta garantisce un buon monitoraggio delle entrate e un risparmio di spesa anche se il carico di lavoro delle risorse interne incide sui tempi di riscossione".

Nel prendere atto dei chiarimenti istruttori forniti, la Sezione raccomanda all'Ente un attento monitoraggio della gestione dei residui, con particolare riferimento a quelli vetusti nonché una maggiore razionalizzazione nella gestione dei crediti tale da garantire un equilibrio sostenibile tra residui e nuove entrate. A tale proposito, il Collegio si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui in relazione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento.

Un altro profilo di criticità afferisce al consistente e doveroso accantonamento a FCDE conseguente alle difficoltà nella riscossione delle entrate tributarie in conto residui. Nei chiarimenti forniti, l'Amministrazione comunale precisa:

"Il FCDE è adeguato all'effettiva capacità di riscossione dell'ente, in quanto viene accantonato un importo pari al 100% della media dell'insoluto degli ultimi 5 anni, con un calcolo analitico effettuato a livello di singolo capitolo gestionale e senza avvalersi della facoltà di cui all'art. 107-bis del D.L. 18/2020".

Giova ricordare che il punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al d.lgs. n. 118/2011 prevede che *"Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata".* Si raccomanda di verificare costantemente la congruità dell'accantonamento del fondo, dando piena attuazione ai principi che ne regolano la formazione. Al riguardo, risulta non più differibile l'adozione di misure organizzative strutturali che consentano di ridurre l'evasione tributaria e la programmazione delle spese necessarie ad assicurare i servizi pubblici per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Risultano esaustivi i chiarimenti forniti in ordine all'esatta quantificazione dell'importo dello stock del debito risultante dalla piattaforma dei crediti commerciali al 31 dicembre 2024 che risulta pari ad euro 2.293,70. Nella risposta il Comune puntualizza che l'indice di tempestività dei pagamenti annuale per il 2023 è pari a -38,86 giorni, mentre nel 2024 l'Ente ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture. Nel dettaglio, l'Ente precisa che:

“ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento”.

Al riguardo, dal PIAO 2024/2026 emerge che *“essendo l'indicatore di tempestività dei pagamenti ampiamente positivo, l'obiettivo relativo sia quello di mantenere lo standard attuale e, in ogni caso, un indice di ritardo pari o inferiore a zero”.*

Sul punto, si rammenta che l'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 prevede che le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'art. 41 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 ha stabilito, inoltre, che alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Sul punto, la giurisprudenza contabile osserva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti *“deve tendere ad un risultato negativo, in quanto misura il tempo medio di pagamento dalla data di scadenza e l'eventuale ritardo, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni”* (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 20/2026/PRSP). Si rammenta che il miglioramento nella gestione dei tempi di pagamento si riflette sulla riduzione dell'accantonamento obbligatorio a titolo di fondo di garanzia dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, consentendo di liberare risorse utili all'erogazione dei servizi alla collettività. Alla luce di quanto esposto, si raccomanda all'Ente di proseguire nell'attuazione del piano programmato e di garantire

il costante e puntuale monitoraggio dei tempi di pagamento, anche al fine di ridurre lo stock del debito e salvaguardare l'equilibrio di bilancio.

Quanto all'accantonamento di uno specifico fondo contenzioso, il Comune chiarisce quanto indicato nel questionario precisando che il fondo contenzioso al 31 dicembre 2024 pari a euro 49.500,00 sia congruo per fronteggiare gli oneri da contenzioso pari ad euro 20.862,42.

La Sezione, preso atto di quanto rappresentato in sede istruttoria, invita il Comune a proseguire nel costante monitoraggio delle passività potenziali assicurando la tempestiva ricognizione di eventuali contenziosi e la conseguente valutazione del rischio di soccombenza ai fini della verifica della congruità degli accantonamenti. Sul punto, si rammenta l'importanza di prestare attenzione alla quantificazione del Fondo contenzioso, procedendo ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti. Si procederà a verificare le modalità di determinazione e la corretta quantificazione del fondo contenzioso e altre passività potenziali nell'ambito delle successive verifiche.

In merito alla situazione delle partecipazioni detenute, l'Ente ha rappresentato di non aver effettuato la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate per l'esiguità della quota di partecipazione detenuta. Si raccomanda di garantire la costante verifica dei crediti e debiti con i propri organismi partecipati, assumendo senza indugio i provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, al fine di verificare la concreta ricaduta delle gestioni esternalizzate sul bilancio dell'ente.

In conclusione, la Sezione invita l'amministrazione comunale ad adottare le opportune misure organizzative al fine di risolvere le criticità riscontrate nell'ambito della gestione finanziaria, con riserva di verifica in occasione dei prossimi controlli.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnala le sopradescritte criticità, e raccomanda:

- di adottare ogni misura utile a rendere costantemente efficiente e rafforzare l'attività di riscossione;
- di attuare le iniziative ritenute più opportune per migliorare la capacità di pagamento;
- di assicurare la congruità della determinazione del FCDE;
- di assicurare la corretta quantificazione degli accantonamenti nel rispetto dei principi contabili;
- il puntuale monitoraggio dei rapporti con le società partecipate, con particolare attenzione all'attività di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Mogorella.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 33/2013.

Così deliberato in Cagliari nella Camera di consiglio del 2 settembre 2026.

Il Magistrato relatore

Elisa Carnieletto



elisa
carnieletto
CORTE DEI
CONTI
03.09.2026
14:26:38
GMT+02:00

Il Presidente

Antonio Contu



ANTONIO
CONTU
03.09.2026
14:42:51
GMT+02:00

Depositata in Segreteria il 3 settembre 2026

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Anna Angioni



ANNA
ANGIONI
CORTE DEI
CONTI
03.09.2026
15:10:12
GMT+02:00